



*COMUNE DI LADISPOLI*  
*Provincia di Roma*

**Regolamento aggiuntionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  
(IRPEF)**  
(Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 22/03/2010)

## **INDICE GENERALE**

- Art. 1 – Soggetti obbligati
- Art. 2 – Base imponibile
- Art. 3 – Ente impositore
- Art. 4 – Sostituto d'imposta
- Art. 5 – Versamenti
- Art. 6 - Esenzioni
- Art. 7 – Modalità riscossione

### Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale irpef tutti i contribuenti per i quali nell'anno di riferimento risulta dovuta l'irpef. Soggetti passivi dell'addizionale sono, quindi tutte le persone fisiche.

Non sono soggetti obbligati all'addizionale irpef:

- i contribuenti soggetti all'irpeg;
- i contribuenti che possiedono solo redditi esenti dall'irpef;
- i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti ad imposta sostitutivi dell'irpef;
- i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata;
- i contribuenti che non devono corrispondere l'irpef o che la devono corrispondere per un importo non superiore al limite di versamento stabilito dalla norma.

### Art.2

#### Base imponibile

I contribuenti soggetti all'addizionale comunale determinano l'importo dovuto applicando l'aliquota dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'irpef al netto di quanto previsto nella norma vigente.

L'aliquota di compartecipazione della addizionale è fissata per l'anno 2010 nella misura di 0,50 punti percentuali.

### Art. 3

#### Ente impositore

L'imposta è dovuta nel comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1/01 dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

### Art. 4

#### Sostituto d'imposta

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati, l'acconto dell'addizionale comunale dovuta, è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli art. 23 e 29 del DPR n. 600/73 e il relativo importo massimo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

### Art. 5

#### Versamenti

A decorrere dall'anno d'imposta 2008, il versamento dell'addizionale comunale irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.

E' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale.

Art. 6  
Esenzioni

Non si prevedono norme di esenzioni; comunque i contribuenti che in base ai meccanismi legislativi previsti, hanno un imponibile non superiore a :

- lavoratori dipendenti € 8.000,00;
- pensionati € 15.000,00.

Art. 7  
Modalità riscossione

Dall'anno di imposta 2008 il versamento è effettuato direttamente ai comuni con apposito codice tributo.

**Acconto** addizionale: redditi di lavoro dipendente o assimilati determinato dai sostituti d'imposta trattenuto in n. massimo di 9 rate;

**Saldo** determinato all'atto delle operazioni di conguaglio trattenuto in n. massimo di 11 rate.